Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 30 dicembre 1983.
Modificazione al decreto ministeriale 21 luglio 1981 relativo alle domande di premio a favore dei produttori di carni ovine . . . Pag. 98

Ministero delle finanze

DECRETO 23 agosto 1983.
Modificazioni al decreto ministeriale 11 marzo 1978 in ordine agli adempimenti di competenza dell'ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma . . . . Pag. 98

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 19 novembre 1983.
Modificazioni all'allegato C al decreto ministeriale 23 febbraio 1983 con il quale veniva fra l'altro istituita la tassa d'ingresso per gli istituti d'antichità e d'arte dello Stato. Pag. 99

DECRETO 12 dicembre 1983.
Autorizzazione al Banco di Sicilia ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Pag. 99

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . Pag. 100

Ministero del commercio con l'estero: Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero. Pag. 101

CIRCOLARI

Ufficio italiano dei cambi

CIRCOLARE 20 dicembre 1983, n. **1/14.**
Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie. Pag. 102

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Graduatoria degli idonei del concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri. Pag. 106

Regione Lombardia: Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 56. Pag. 107

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 107

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1983, n. **38.**
Riconoscimento, valorizzazione e disciplina del volontariato . . . . Pag. 107

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1983, n. **39.**
Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle imprese industriali della provincia di Trento. Pag. 108

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1983, n. **40.**
Modificazioni alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente: « Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia » Pag. 109

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 dicembre 1983.

Modificazione al decreto ministeriale 21 luglio 1981 relativo alle domande di premio a favore dei produttori di carni ovine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i regolamenti (CEE) n. 2643/80 del Consiglio del 14 ottobre 1980 e n. 2660/80 della commissione del 17 ottobre 1980 che stabiliscono le norme generali e di applicazione del regime di premi a favore dei produttori di carni ovine;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1981 che detta le norme nazionali per l'applicazione dei regolamenti (CEE) precitati;

Considerato che è necessario modificare il decreto ministeriale 21 luglio 1981 per renderlo conforme alla vigente normativa sull'imposta di bollo;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1981 è modificato come segue:

« I produttori che intendono beneficiare del premio devono presentare domanda in duplice copia, di cui l'originale in carta legale, con firma autenticata, nelle forme di legge, indirizzata agli assessorati regionali dell'agricoltura o agli organi regionali da essi designati, in appresso indicati con la dizione "Organismi regionali", nella cui circoscrizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce ».

Roma, addì 30 dicembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 agosto 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 11 marzo 1978 in ordine agli adempimenti di competenza dell'ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1978, registro n. 15 Finanze, foglio n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 13 aprile 1978, con il quale, tra l'altro, sono stati stabiliti gli adempimenti a carico dell'ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative relativi alle denunce di contratti verbali di locazione ed affitto di beni immobili prese in carico dall'ufficio stesso al quale affluiscono, ai sensi dell'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni, tutti i versamenti dell'imposta di registro liquidata dai contribuenti;

Considerato che tra i cennati adempimenti a carico del preindicato ufficio vi è anche quello di provvedere al contenzioso conseguente alla registrazione delle denunce;

Considerato altresì che per la notevolissima quantità dei versamenti l'ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma non è in grado di procedere al recupero dell'imposta, nonché dei supplementi e degli accessori eventualmente dovuti, né di provvedere a quanto occorre a seguito dell'instaurarsi delle controversie;

Ritenuta l'opportunità di decentrare i preindicati adempimenti nel senso di stabilire che per il recupero dell'imposta di registro e degli accessori dovuti in dipendenza della registrazione delle menzionate denunce sono competenti i diversi uffici del registro nella cui circoscrizione è ubicato l'ufficio postale presso il quale le parti contraenti hanno effettuato il primo versamento dell'imposta di registro;

Ravvisata la necessità di stabilire le modalità del decentramento mediante alcune modifiche da apportare al citato decreto ministeriale dell'11 marzo 1978;

Decreta:

Art. 1.

Nell'art. 2 del decreto ministeriale 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 13 aprile 1978, la parola « contenzioso » è soppressa.

Art. 2.

Nel decreto indicato nel precedente art. 1 è aggiunto il seguente art. 2-*bis*:

« Alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta di registro anche in via supplementare, dovuta ai sensi dell'art. 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni, all'applicazione e riscossione delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio provvede l'ufficio del registro nella cui circoscrizione territoriale è stato effettuato il primo versamento di conto corrente postale relativo alla denuncia del contratto verbale di locazione ed affitto di beni immobili.

L'ufficio del registro affitti e tasse sulle concessioni governative di Roma è tenuto al tempestivo rinvio di notizie, da effettuarsi con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, all'ufficio competente ai sensi del precedente comma.

Qualora nell'ambito di uno stesso comune — rientrante nella circoscrizione territoriale dell'ufficio del registro dove è ubicato l'ufficio postale presso cui è

stato effettuato il primo versamento dell'imposta — l'ufficio del registro sia a rami distinti, il rinvio di notizie dovrà essere fatto all'ufficio competente per la registrazione degli atti privati ».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1893
Registro n. 54 *Finanze, foglio n.* 88

(3)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 19 novembre 1983.

Modificazioni all'allegato C al decreto ministeriale 23 febbraio 1983 con il quale veniva fra l'altro istituita la tassa d'ingresso per gli istituti d'antichità e d'arte dello Stato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1317, modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1980 sulla costituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1981, di variazione alla costituzione del predetto comitato;

Visto l'art. 11 della legge 2 agosto 1982, n. 512, che estende le competenze del comitato medesimo anche ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato non compresi nella tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 9 marzo 1983, con il quale veniva fra l'altro istituita la tassa d'ingresso per gli istituti d'antichità e d'arte dello Stato elencati nell'allegato *C*;

Visto il verbale del comitato in premessa, relativo alla riunione del 18 novembre 1983, in cui è stato deliberato a maggioranza la modifica al contenuto del citato allegato *C*;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere a quanto sopra deliberato;

Decreta:

L'allegato *C* indicato nelle premesse viene così modificato:

Piemonte:

Anfiteatro romano e area archeologica di Susa: revocata;

Cappella della SS. Sindone - Torino: revocata;

Castello di Serralunga d'Alba: revocata.

Lombardia:

Zona archeologica del « Castrum » - Castelseprio: revocata.

Emilia-Romagna:

Basilica di S. Vitale e Mausoleo di Galla Placidia - Ravenna: depennato;

Battistero degli Ariani - Ravenna: depennato.

Toscana:

Villa Medicea di Castello - Firenze: revocata;

Cenacolo del Ghirlandaio - Firenze: revocata.

Lazio:

Istituto nazionale per la grafica - Roma: revocata.

Puglia:

Museo archeologico - Bari: depennato.

Sardegna:

Zona archeologica di Nora: depennato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1983

Il Ministro: GULLOTTI

(6959)

DECRETO 12 dicembre 1983.

Autorizzazione al Banco di Sicilia ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 1982 con il quale il Banco di Sicilia è stato autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per alcune categorie di documenti;

Vista la richiesta del Banco di Sicilia n. 24641 del 16 aprile 1982;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il Banco di Sicilia è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti appartenenti alle seguenti categorie e prodotti negli anni successivi al 1980: estratti di conto corrente trimestrali (mod. C/E 7 T), estratti conto correnti decadali (mod. C/E 7 D) e matrici dei titoli di credito emessi dal Banco.

Le modalità generali di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

L'adozione di sistemi particolari collegati con le caratteristiche formali dei documenti e con le strutture informative esistenti per la loro utilizzazione dovrà essere garantita dal responsabile dell'ufficio che conserva i documenti da fotoriprodurre.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1983

Il Ministro: GULLOTTI

(6974)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euroforni, sede Napoli, stabilimenti di Genova-Cornigliano e Genova-Campi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine metallurgiche Pont St. Martin, con sede in Pont St. Martin (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pianelli & Traversa, con sede legale in Cascine Vica di Rivoli e stabilimenti in Cascine Vica di Rivoli, Beinasco e Moncalieri (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. - Comino di Comino Giuseppe di Mondovì (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grabor G.N. di Monticello d'Alba (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grabor G.N. di Monticello d'Alba (Cuneo), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dal Maglificio Lucilla, con sede e stabilimento in Verbania Intra (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 febbraio 1982 al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto

comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Maglificio Lucilla, con sede e stabilimento in Verbania Intra (Novara), è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Maglificio Lucilla, con sede e stabilimento in Verbania Intra (Novara), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emac, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poccardi, con sede in Torino e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 14 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baruffaldi frizioni, con sede e stabilimento in S. Donato Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Avenza (Massa Carrara), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazionte salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Broni (Pavia), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Pietro Cattaneo & figlio, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Casati e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Rescaldina (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1982 al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Foseco, con sede in Milano e stabilimento in Marcallo con Casone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monter, con sede in Novara e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidenza vetraria, con sede in Milano e stabilimento in Fidenza (Parma), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidenza vetraria, con sede in Milano e stabilimento in Fidenza (Parma), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6926)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 è stato stabilito che, ad ulteriore modifica dei decreti ministeriali 23 giugno 1983 e 3 novembre 1983, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1983 e n. 307 del 9 novembre 1983, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero abbiano luogo presso la sede ministeriale il giorno 20 maggio 1984 dalle ore 8 alle ore 20, ed il giorno 21 dalle ore 8 alle ore 14.

(6975)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 20 dicembre 1983, n. **1/14.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

OGGETTO: *Applicazione del decreto ministeriale* 12 *marzo* 1981 *recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione degli articoli* 9, 12, 14, 15, 38 *e delle causali* 22, 110.

In relazione all'entrata in vigore del decreto ministeriale 15 dicembre 1983 la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, è modificata come di seguito specificato:

1) Le disposizioni di attuazione dell'art. 12 di cui alla lettera A) Operazioni di valore superiore a Lit. 5.000.000, punto 1) Regolamenti di operazioni commerciali, punto 2) Regolamenti di prestazioni di servizi e punto 4) Regolamenti (introiti ed esborsi) di operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi nonché quelle di cui alla lettera B) Operazioni di valore non superiore a Lit. 5.000.000, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

« *A*) OPERAZIONI DI VALORE SUPERIORE A LIT. 5.000.000

1) *Regolamenti di operazioni commerciali*

Esportazioni con regolamento posticipato:

a) *d'iniziativa*

i) qualora il regolamento sia previsto per almeno il 90% entro centoventi giorni (o quattro mesi solari) dalla data dell'esportazione e per l'eventuale saldo entro due anni (o ventiquattro mesi solari) dalla predetta data;

ii) nei casi in cui il regolamento sia previsto oltre centoventi giorni (o quattro mesi solari) ed entro diciotto mesi dalla data dell'esportazione, sempreché l'operazione sia assistita da finanziamento in valuta di banca abilitata per un importo non inferiore all'80% del credito e di durata corrispondente alla dilazione concessa all'estero;

iii) nei rapporti con residenti in Paesi C.E.E. (1) ed assimilati (2), per esportazioni verso qualsiasi Paese qualora il regolamento sia previsto entro cinque anni dalla data dell'esportazione;

b) *previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio*

qualora il regolamento sia previsto per almeno il 90% oltre centoventi giorni (o quattro mesi solari) ed entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) e per l'eventuale saldo entro due anni (o ventiquattro mesi solari), fatto salvo quanto stabilito alla precedente lettera a) *ii*) e *iii*);

(1) (2) Vedi corrispondenti note a pag. 15 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1981.

c) *previa autorizzazione dell'Ufficio*

nei rapporti con residenti in Paesi OCSE (1) (esclusi i Paesi C.E.E. ed assimilati) per esportazioni verso qualsiasi Paese, qualora il regolamento sia previsto oltre trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) e fino a cinque anni dalla data dell'esportazione e questa non superi i 5 miliardi di lire, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera a) *ii*);

d) *previa autorizzazione di Mincomes*

negli altri casi.

N.B. — Le esportazioni con regolamento posticipato oltre i termini di iniziativa bancaria, ma comunque entro cinque anni, possono essere effettuate senza necessità di preventivo provvedimento degli organi valutari, sempreché:

sussista l'impegno dell'operatore italiano a farsi scontare pro-soluto i crediti derivanti dalle esportazioni da una banca abilitata, o istituto primario a ciò facoltizzato, i quali abbiano ottenuto analogo impegno da istituto bancario o organismo finanziario estero per lo smobilizzo di detti crediti, nei termini rimessi alla iniziativa bancaria in materia di esportazioni con regolamento posticipato; ovvero, in alternativa, l'operatore residente abbia ottenuto dall'estero impegno a scontare pro-soluto, ai sensi della causale 129 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981, nei termini rimessi all'iniziativa bancaria in materia di esportazioni con regolamento posticipato, gli effetti rappresentativi del proprio credito;

e ricorrano inoltre le seguenti condizioni:

le esportazioni stesse non siano soggette, per motivi diversi da quelli inerenti ai termini di regolamento, a provvedimento degli organi valutari;

sia prevista una quota di pagamento in via anticipata e/o contestuale non inferiore al 15% del valore dell'intera operazione ed il tasso di interesse a carico del debitore estero per le quote di debito regolabile in via posticipata sia conforme a quello normalmente praticato sul mercato finanziario internazionale, ovvero a quello vigente per operazioni della specie ove sia richiesto il sostegno pubblico. Si precisa che in questa ultima ipotesi per la decorrenza dei termini di regolamento, ai fini del computo dei cinque anni di cui in premessa, può farsi riferimento anche alla data di spedizione della merce. Dovranno inoltre sussistere anche le altre condizioni previste per la concessione da parte degli organi competenti di detto sostegno.

Esportazioni con regolamento anticipato (2):

a) *d'iniziativa*

qualora l'esportazione sia prevista entro cinque anni dalla data del regolamento;

b) *previa autorizzazione di Mincomes*

negli altri casi.

(1) Vedi nota (3) a pag. 15 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1981.

(2) Vedi nota (4) a pag. 15 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1981.

Importazioni con regolamento posticipato:

a) *d'iniziativa*

qualora il regolamento sia previsto entro cinque anni dalla data dell'importazione;

b) *previa autorizzazione di Mincomes*

negli altri casi.

I regolamenti posticipati a fronte di importazioni dilazionate oltre i termini di iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima delle scadenze previste se non previa autorizzazione dell'organo valutario intervenuto.

I regolamenti posticipati a fronte di importazioni da eseguire entro i termini di iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima della scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti e ciò anche se i regolamenti avvengono mediante compensazione valutaria.

Importazioni con regolamento anticipato (1):

a) *d'iniziativa*

qualora il regolamento sia previsto per almeno il 90% entro i centoventi giorni (o quattro mesi solari) che precedono la data dell'importazione e per il residuo 10% entro i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) che precedono la predetta data;

b) *previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio*

i) qualora l'importazione sia prevista oltre centoventi giorni (o quattro mesi solari) e fino a trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dalla data del regolamento;

ii) nei rapporti con residenti in Paesi C.E.E. ed assimilati, indipendentemente dal Paese di origine della merce, qualora l'importazione sia prevista oltre i termini d'iniziativa delle banche ed entro cinque anni dalla data del regolamento;

c) *previa autorizzazione dell'Ufficio*

nei rapporti con residenti in Paesi OCSE (esclusi i Paesi C.E.E. ed assimilati), indipendentemente dal Paese di origine delle merci, qualora l'importazione sia prevista oltre trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) e fino a cinque anni dalla data del regolamento e non superi 5 miliardi di lire;

d) *previa autorizzazione di Mincomes*

negli altri casi.

2) *Regolamenti di prestazioni di servizi*, salvo quanto previsto al successivo punto 3)

Introiti

Regolamenti posticipati:

a) *d'iniziativa*

i) qualora il regolamento avvenga per una quota non inferiore al 90% del totale, entro centoventi giorni (o quattro mesi solari) dalla data della prestazione del servizio e per l'eventuale saldo entro due anni (o ventiquattro mesi solari) dalla predetta data;

ii) nei casi in cui il regolamento avvenga oltre centoventi giorni (o quattro mesi solari) ed entro diciotto mesi dalla data della prestazione del servizio sempreché l'operazione sia assistita da finanziamento in valuta di banca abilitata per un importo non inferiore all'80 % del credito e di durata corrispondente alla dilazione concessa all'estero;

iii) nei rapporti con residenti in Paesi C.E.E. ed assimilati, qualora il regolamento avvenga entro cinque anni dalla data della prestazione del servizio;

b) *previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio*

qualora il regolamento avvenga per almeno il 90 % oltre centoventi giorni (o quattro mesi solari) ed entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) e per l'eventuale saldo entro due anni (o ventiquattro mesi solari), fatto salvo quanto stabilito alla precedente lettera a) *ii*) e *iii*);

c) *previa autorizzazione dell'Ufficio*

soltanto nei rapporti con residenti in paesi OCSE (esclusi i Paesi C.E.E. ed assimilati) qualora il regolamento avvenga oltre trecentosessanta giorni e fino a cinque anni dalla data della prestazione del servizio e questa non superi il valore di Lit. 5 miliardi, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera a) *ii*);

d) *previa autorizzazione di Mincomes*

negli altri casi.

N.B. — I regolamenti posticipati oltre i termini d'iniziativa bancaria, ma comunque da eseguirsi entro cinque anni, possono essere effettuati senza preventiva autorizzazione sempreché risultino osservate le condizioni di cui al N.B. del precedente punto 1), lettera *A*).

Regolamenti anticipati (1):

a) *d'iniziativa*

qualora il regolamento avvenga entro i cinque anni che precedono la data della prestazione del servizio;

b) *previa autorizzazione dell'Ufficio*

negli altri casi.

Esborsi

Regolamenti posticipati:

a) *d'iniziativa*

qualora il regolamento avvenga entro cinque anni dalla data della prestazione del servizio;

b) *previa autorizzazione di Mincomes*

negli altri casi.

I regolamenti posticipati a fronte di prestazioni di servizi, dilazionati oltre i termini di iniziativa bancaria, non possono essere effettuati prima delle scadenze previste se non previa autorizzazione dell'organo valutario intervenuto.

I regolamenti posticipati a fronte di prestazioni di servizi da eseguire entro i termini di iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima della scadenza del termine di adempimento contrattualmente stabilito.

(1) Vedi nota (4) a pag. 15 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1981.

(1) Vedi nota (4) a pag. 15 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1981.

Regolamenti anticipati (1):

a) *d'iniziativa*

qualora il regolamento avvenga per almeno il 90 % entro i centoventi giorni (o quattro mesi solari) che precedono la data della prestazione del servizio e per il residuo 10 % entro i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) che precedono la predetta data;

b) *previo esame della documentazione da parte dell'Ufficio*

i) qualora il regolamento avvenga oltre i centoventi giorni (o quattro mesi solari) e fino ai trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) che precedono la data della prestazione del servizio;

ii) nei rapporti con residenti in Paesi C.E.E. ed assimilati, qualora il regolamento avvenga oltre i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) e fino ai cinque anni che precedono la data della prestazione del servizio;

c) *previa autorizzazione dell'Ufficio*

soltanto nei rapporti con residenti in Paesi OCSE (esclusi i Paesi C.E.E. ed assimilati) qualora il regolamento avvenga oltre i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) e fino ai cinque anni che precedono la data della prestazione del servizio e questa non superi il valore di Lit. 5 miliardi;

d) *previa autorizzazione di Mincomes*

negli altri casi.

N.B. — Per i regolamenti posticipati soggetti ad autorizzazione di Mincomes o dell'Ufficio italiano dei cambi ovvero sottoposti all'esame della documentazione da parte di quest'ultimo, qualora l'operatore non si sia premunito in tempo utile del relativo provvedimento, le banche possono dar corso ugualmente agli introiti o agli esborsi, beninteso nel rispetto delle altre disposizioni vigenti al riguardo, segnalando all'Ufficio italiano dei cambi (servizio ispettorato) il regolamento oltre i termini.

4) *Regolamenti di operazioni invisibili correnti diverse dalle prestazioni di servizi (introiti ed esborsi) ed a fronte di lavori italiani all'estero (introiti)*

In via posticipata:

d'iniziativa (salvo che per le singole causali non sia diversamente stabilito da particolari disposizioni)

i) qualora il regolamento avvenga entro i trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) successivi alla data a partire dalla quale il regolamento stesso si rende eseguibile (tempo di adempimento dell'obbligazione a pagare) in dipendenza della specifica causale cui inerisce, data che, quando per la natura della causale sia rimessa alla volontà delle parti, deve rientrare negli usi commerciali; solo nei casi di introiti, per lavori italiani all'estero, resta fermo anche quanto stabilito, in via generale, per gli introiti a fronte di esportazioni e servizi, all'ultimo comma dell'art. 12, ove, beninteso, ne risultino osservate le condizioni;

ii) oltre i predetti termini, previa segnalazione all'Ufficio (servizio ispettorato).

(1) Vedi nota (4) a pag. 15 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 settembre 1981.

In via anticipata:

a) *previa autorizzazione dell'Ufficio*

qualora il regolamento avvenga nei cinque anni che precedono la data di scadenza dell'obbligazione salvo quanto stabilito da particolari disposizioni relative alle singole causali;

b) *previa autorizzazione di Mincomes*

negli altri casi.

B) OPERAZIONI DI VALORE NON SUPERIORE A LIT. 5.000.000

Le riscossioni ed i pagamenti relativi alle operazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) della precedente lettera *A*), quando il valore di tali operazioni non sia superiore a Lit. 5.000.000, possono essere eseguiti in via anticipata o posticipata entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) decorrenti dai termini iniziali indicati ai punti stessi, sempreché non siano previsti termini più ampi ».

2) Le disposizioni di attuazione dell'art. 14 lettera *b*) « Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti posticipati di esportazioni » sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) *Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti posticipati di esportazioni.*

Per quanto riguarda la disciplina dei finanziamenti obbligatori, ferma restando l'osservanza di quanto stabilito in via generale in materia di finanziamenti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 8 del decreto, si precisa che:

1) il finanziamento obbligatorio 70 % è riferibile alle esportazioni in definitiva con regolamento posticipato fatturate in valuta estera d'importo non inferiore al controvalore di Lit. 5.000.000 (calcolato sulla base dell'ultimo cambio noto) nonché a quelle di importo anche inferiore qualora rappresentino frazionamento di operazioni di importo superiore al predetto limite;

2) nel caso di operazioni con termini di regolamento rimessi all'iniziativa bancaria, il finanziamento obbligatorio deve essere applicato comunque alle quote da regolare in via posticipata entro trecentosessanta giorni dalle operazioni doganali e ciò anche quando siano previste quote dilazionate oltre tale termine;

3) nel caso di operazioni con termini di regolamento subordinati a provvedimento particolare degli organi valutari, il finanziamento obbligatorio — fermo restando in ogni caso l'obbligo per l'operatore di richiedere anche il provvedimento necessario per il superamento dei termini rimessi all'iniziativa bancaria — deve essere applicato esclusivamente qualora l'intero regolamento posticipato sia contenuto entro i trecentosessanta giorni dall'operazione doganale;

4) le esportazioni con regolamento posticipato non assistite da benestare bancario nonché le esportazioni regolate con disponibilità derivanti da crediti finanziari concessi alle controparti estere non sono assoggettate all'obbligo del finanziamento di cui trattasi.

Ai fini dell'obbligo del finanziamento in valuta, non sono considerate con regolamento posticipato le esportazioni con regolamento a vista contro documenti su banca italiana;

5) il finanziamento deve essere accordato all'operatore non oltre il rilascio del benestare. Per le operazioni assistite da benestare di procedura speciale il finanziamento deve essere erogato non oltre quindici giorni dalla data della relativa operazione doganale. A tal fine l'operatore interessato deve provvedere a comunicare in tempo utile, alla banca che ha consegnato i moduli, ovvero — se diversa — a quella che concede il finanziamento, l'avvenuta operazione doganale. Qualora il finanziamento venga acceso con ritardo rispetto al termine sopra richiamato, la banca dovrà segnalare con Mod. Standard all'Ufficio (servizio ispettorato) tale circostanza chiarendo i motivi del ritardo. Nel caso di mancata accensione del finanziamento, la banca segnalerà all'Ufficio (servizio ispettorato) con Mod. Standard le singole operazioni poste in essere in violazione delle norme valutarie di cui sopra.

Nel caso di trasformazione in definitiva di temporanee esportazioni, il finanziamento 70 % deve essere acceso non oltre l'inizio della procedura di trasformazione in definitiva. A tal fine è fatto carico all'operatore interessato di attivare tale procedura entro quindici giorni decorrenti dalla data di vendita della merce, desumibile, ovviamente, dal contratto di vendita, dalla corrispondenza tra le parti ovvero, in assenza della predetta documentazione, da una dichiarazione all'uopo rilasciata dagli operatori interessati;

6) il finanziamento deve avere la stessa durata della dilazione accordata al non residente tenuto conto di quanto precisato ai precedenti punti 2) e 3) e deve essere estinto con la valuta introitata dall'estero. Nel caso di mancato introito della valuta dall'estero alla scadenza prevista, ove non si addivenga alla proroga dei termini della sottostante operazione secondo le modalità stabilite al punto 11) sub *A*) delle disposizioni di attuazione dell'art. 12, il finanziamento deve essere prorogato fino all'invio della segnalazione di inadempienza, ovvero, nel caso delle operazioni disciplinate al paragrafo *A*) punto 1), lettera a) *iii*) delle disposizioni di attuazione del predetto art. 12, fino al trecentosessantesimo giorno. Contestualmente all'inoltro di tale segnalazione o rispettivamente alla scadenza del trecentosessantesimo giorno il finanziamento deve essere estinto anche mediante acquisto di valuta sul mercato dei conti valutari;

7) i finanziamenti predetti possono essere concessi anche da banca diversa da quella che rilascia il benestare la quale ultima, comunque, ha l'obbligo di accertare — ai fini del rilascio del benestare stesso — l'avvenuta accensione del finanziamento.

Sui benestare emessi a fronte delle esportazioni soggette all'obbligo del finanziamento in valuta deve essere attestata, a cura delle banche, l'avvenuta concessione del finanziamento con l'indicazione dell'importo in valuta e della data.

La valuta del finanziamento può essere trasformata in altre valute durante tutto il periodo di validità dello stesso finanziamento;

8) deve intendersi consentita ad iniziativa bancaria l'estinzione con ricorso al mercato dei conti valutari del finanziamento obbligatorio 70 % allorché il regolamento dell'impegno dell'esportatore avvenga a mezzo compensazione valutaria, osservate, ovviamente, le disposizioni che disciplinano tale forma di regolamento ed in particolare il rispetto della scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti per la partita di debito.

Nel caso di introiti parziali a fronte di esportazioni assistite da finanziamento obbligatorio 70 % l'estinzione del finanziamento deve essere eseguita pro-quota tenendo conto dell'aliquota del finanziamento e destinando il residuo all'offerta in cessione ai sensi delle disposizioni valutarie vigenti.

Qualora l'esportazione, a fronte della quale è stato acceso il finanziamento obbligatorio non abbia avuto luogo, le banche possono procedere d'iniziativa alla estinzione del finanziamento stesso, anche mediante acquisto di valuta sul mercato:

— previa restituzione da parte degli operatori degli esemplari 1, 2 e 3 del Modulo *A* Esport inutilizzato sul piano doganale. In tal caso le banche devono segnalare contestualmente all'Ufficio italiano dei cambi (Servizio elaborazioni statistiche) la circostanza, specificandone i motivi;

— previo esame di documentazione da cui risulti lo scioglimento del contratto e l'annullamento da parte della competente dogana del Modulo valutario scaricato e della relativa bolletta doganale, nel caso in cui l'esportazione non abbia luogo in data successiva alla emissione della bolletta doganale;

9) nel caso di operazioni commerciali regolate a mezzo assegni negoziati "salvo buon fine", il cui impegno sia stato successivamente ripristinato a seguito della restituzione del titolo ritornato insoluto, le banche non sono tenute ad accendere nuovo finanziamento 70 % fermo restando per esse l'obbligo di effettuare le segnalazioni di inadempienza alle scadenze prefissate dalle disposizioni valutarie vigenti ».

3) Alle disposizioni di attuazione dell'art. 15 viene aggiunto il seguente comma:

« La domanda di concessione della deroga all'obbligo del deposito di cui al terzo comma dell'articolo in riferimento, dovrà essere presentata all'UIC a cura delle banche incaricate. La data di presentazione sarà comprovata dal timbro di protocollo in arrivo apposto dall'Ufficio sulla domanda.

Trascorsi quindici giorni dalla suddetta data senza che l'UIC si sia pronunciato in merito all'istanza, la stessa deve intendersi accolta. Ai fini del computo del termine finale deve farsi riferimento alla data di protocollo in partenza dell'ufficio ».

4) Per l'art. 38 sono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione:

« Contestualmente all'accensione dei conti i residenti interessati devono segnalare tale circostanza, nel caso di operazioni domiciliate, alla banca domiciliata e nei casi diversi a banca prescelta dall'operatore e per il cui tramite dovranno essere effettuati i regolamenti.

Ai fini del controllo della regolare gestione dei conti onde trattasi, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre solare e comunque entro sessanta giorni dalla chiusura dei conti, il residente deve fornire alla banca incaricata l'estratto dei conti medesimi corredato dalla documentazione giustificativa dei movimenti in addebito e in accredito.

Eventuali irregolarità riscontrate nella gestione dei conti anche in rapporto alle sottostanti autorizzazioni generali o particolari per l'accreditamento dei fondi devono essere immediatamente segnalate dalle banche incaricate all'Ufficio italiano dei cambi (servizio ispettorato) con modulo standard ».

5) Per la causale 110) vengono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione:

« 1) I ripianamenti di perdite devono riferirsi a perdite registrate successivamente all'investimento.

2) Nelle richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi per il ripianamento di perdite di esercizio registrate prima della chiusura dello stesso, l'interessato deve fornire gli elementi idonei a giustificare l'esborso anche in relazione alle previsioni relative alla chiusura dell'esercizio ».

Vengono, inoltre, apportate le seguenti modificazioni:

6) Le disposizioni di attuazione dell'art. 9, punto 1) Regolamenti mediante compensazioni valutarie, lettera *a*), sono così modificate:

« 1) *Regolamenti mediante compensazioni valutarie*:

Il regolamento valutario delle operazioni invisibili correnti può essere effettuato mediante compensazione valutaria:

a) d'iniziativa:

quando la compensazione si implicita nella causale di esborso o di introito (come, ad esempio, nei saldi di riassicurazione);

quando concerne debiti e crediti relativi a prestazioni di servizi configurabili quali accessori di operazioni commerciali (osservate, in tali casi, le disposizioni di cui al capitolo I, paragrafo *E*, della circolare n. 2 del 31 agosto 1981);

debiti e crediti di spedizionieri residenti nei confronti di propri corrispondenti non residenti (osservate le disposizioni di cui alla causale 9) dell'allegato *A* al decreto);

debiti e crediti relativi alla causale 7) del citato allegato;

debiti e crediti relativi a spese portuali detraibili da noli incassati dagli agenti raccomandatari ai sensi della causale 3) del ripetuto allegato;

crediti relativi a premi incassati all'estero da brokers assicurativi non residenti per conto di compagnie di assicurazione residenti e debiti relativi ad indennizzi anticipati all'estero dai brokers medesimi nonché a provvigioni maturate a favore di questi ultimi per la conclusione di affari di assicurazioni con non residenti (osservate le disposizioni di attuazione « Norme comuni » delle causali 22 e seguenti, punto 4) ».

7) Nel paragrafo « Norme comuni », contenente disposizioni di attuazione di carattere generale in materia di assicurazione, di cui alle causali 22) e seguenti dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è aggiunto il seguente punto 4):

« 4) *Rapporti tra compagnie di assicurazione operanti in Italia e brokers non residenti.*

Le compagnie di assicurazione operanti in Italia possono incassare i premi netti e pagare gli indennizzi anche attraverso brokers non residenti, sempreché tali incassi e pagamenti si riferiscano ad affari di assicurazione o coassicurazione con non residenti che risultino autorizzati e siano stati conclusi con l'intermediazione dei brokers medesimi.

I compensi dovuti ai brokers non residenti per l'attività prestata possono essere da questi detratti direttamente dai premi incassati all'estero e da trasferire a favore della compagnia di assicurazione interessata.

E' inoltre riconosciuta alle compagnie di assicurazione operanti in Italia la facoltà di compensare i crediti rappresentati dai premi già incassati dai brokers (decurtati dei compensi spettanti ai medesimi) con i debiti relativi alla liquidazione di indennizzi anticipati per loro conto dai ripetuti brokers a favore di aventi diritto non residenti ».

Il direttore: MONTERASTELLI

(6966)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1982, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, di cui due per la specialità costruzioni aeromeccaniche, uno per la specialità infrastrutture aeronautiche e due per la specialità elettronica (registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1982, registro n. 39 Difesa, foglio n. 235);

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1983, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1983, registro n. 16 Difesa, foglio n. 67);

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1983, con il quale sono nominati i membri aggiunti per gli esami facoltativi di lingue estere (in corso di registrazione presso la Corte dei conti);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Considerato che nella specialità infrastrutture aeronautiche nessun candidato è risultato idoneo;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in preambolo, sotto condizione dello accertamento dei requisiti prescritti:

Specialità «costruzioni aeromeccaniche»:

1) Raparelli Terenziano . . . . punti 632,00
2) Alleori Giuseppe . . . . » 531,80

Specialità «elettronica»:

1) Paggi Aldo Pietro . . . . punti 742,00
2) di Meo Pietro . . . . » 613,60
3) Buccheri Vincenzo . . . . » 577,40

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1983
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 188

(6910)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 56

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 56, in Lodi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della unità sanitaria locale di Lodi (Milano).

(14)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 2 del 3 gennaio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituti di S. Maria in Aquiro, in Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ausiliario/a di cucina.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1983, n. **38.**

Riconoscimento, valorizzazione e disciplina del volontariato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 22 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi costituzionali e nell'ambito delle proprie competenze statutarie, riconosce e valorizza le espressioni autonome del volontariato sociale di cui siano protagonisti associazioni, gruppi, nuclei familiari, singoli cittadini che realizzino con competenza modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscano a risolvere bisogni riconosciuti di carattere materiale e di qualità della vita nonché allo sviluppo della società.

Art. 2.

La provincia autonoma di Trento promuove e stimola le iniziative di ricerca e sollecitazione culturale nei confronti della comunità provinciale, affinché siano approfonditi i significati sociali e le motivazioni etiche, religiose e civili che stanno alla base del fenomeno del volontariato.

Art. 3.

La provincia autonoma di Trento riconosce come caratteristiche del volontariato sociale:

a) la disponibilità personale e la diretta partecipazione dei cittadini singoli o associati, anche non dotati di personalità giuridica, allo svolgimento delle attività di cui al primo articolo della presente legge;

b) il possesso di competenze adeguate alle mansioni che intende esercitare;

c) la gratuità delle prestazioni personali;

d) la continuità delle prestazioni in relazione agli impegni assunti con la convenzione di cui all'ultimo comma del successivo art. 5.

Le attività di volontariato non possono configurare rapporti di dipendenza dell'ente pubblico e possono svolgersi attraverso strutture e mezzi di proprietà sia privata sia pubblica.

L'esercizio dell'attività volontaria può svolgersi sia attraverso strutture e mezzi di proprietà del soggetto volontario, come nelle strutture e con mezzi pubblici.

Art. 4.

L'attivazione di forme di collaborazione da parte del volontariato sociale nell'ambito dei programmi dell'ente pubblico presuppone che:

a) non sia violato o condizionato il diritto dei cittadini alle prestazioni dovute dagli enti pubblici competenti;

b) sia garantito il rispetto delle convinzioni etiche degli utenti;

c) non sia sottratta agli enti pubblici competenti la valutazione del diritto dei cittadini alle prestazioni.

Anche al fine di assicurare il qualificato sviluppo del volontariato, i soggetti che vi partecipano debbono essere opportunamente coinvolti nei processi di consultazione tra la provincia, gli enti locali e le forze sociali quando elaborano piani e programmi ai rispettivi livelli.

Art. 5.

La collaborazione del volontariato sociale è concordata per la realizzazione dei programmi degli enti pubblici sulla base di proposte-progetto presentate dai soggetti volontari interessati.

Gli enti pubblici di cui al primo comma sono tenuti:

ad accertare l'idoneità dei soggetti del volontariato sociale nei casi in cui ciò si riveli necessario per particolare delicatezza e complessità dell'attività da svolgere; in particolare deve essere accertato il possesso di sufficienti cognizioni teoriche e pratiche;

a stabilire le modalità per consentire e favorire la qualificazione e l'aggiornamento dei volontari;

a fornire al volontariato sociale il sostegno tecnico nonché le informazioni necessarie per lo svolgimento corretto delle attività concordate;

ad assicurare il coordinamento con l'attività dell'Ente pubblico.

La convenzione è l'atto di stipula dell'accordo nel quale dovranno, tra l'altro, essere stabilite la durata del rapporto concordato, le modalità per la verifica periodica dei risultati conseguiti e le garanzie in ordine alla continuità delle prestazioni, nonché l'entità dei rimborsi per le spese vive.

Art. 6.

Ai soggetti volontari che realizzano programmi concordati ai sensi dei precedenti articoli può essere corrisposto da parte dell'ente pubblico contraente un rimborso per le spese sostenute, purché preventivamente concordate e deliberate nonché dietro presentazione di idonea documentazione. Nel caso di comprovate necessità tecniche sono rimborsabili anche i compensi corrisposti a persone non appartenenti al volontariato, dietro presentazione di idonea documentazione.

L'ente pubblico con la medesima procedura indicata nel comma precedente può sostenere la spesa relativa all'allestimento e gestione di strutture, attrezzature e servizi riconosciuti necessari per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione. Venendo a cessare l'attività dei soggetti volontari, i beni e le attrezzature di cui al presente comma vengono incamerati dall'ente pubblico.

L'ente pubblico assume a proprio carico comunque l'onere derivante dall'assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni, di origine non dolosa, subiti dal personale volontario o dal medesimo provocato a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

Le associazioni di volontariato sociale sono tenute ad assicurare la pubblicità dell'attività svolta e dei relativi bilanci.

Gli enti locali che attivano rapporti con il volontariato sociale in base alla presente legge sono tenuti a fornire annualmente alla giunta provinciale una relazione in merito. Di tale relazione sarà portato a conoscenza il consiglio provinciale.

Art. 7.

Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge la giunta provinciale, sentita la competente commissione consiliare, approva il regolamento di attuazione della medesima.

Art. 8.

La presente legge troverà attuazione con l'emanazione delle singole leggi di settore che indicheranno gli ambiti entro i quali potrà utilmente prevedersi l'esplicazione di attività volontarie, fermi restando i principi e i criteri fissati dalla presente legge.

Art. 9.

All'onere valutato nell'importo di L. 5.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « servizi generali » del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, escluso l'art. 2, saranno autorizzate da ogni singola legge che preveda l'attivazione dei rapporti previsti dalla presente legge.

Art. 10.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, le somme di cui al precedente art. 9 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel primo comma dello stesso art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 novembre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1983, n. 39.

Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle imprese industriali della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 22 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge perseguono la finalità di salvaguardare l'occupazione, la continuità della gestione, ed il contenimento dei consumi energetici delle imprese industriali di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

L'energia elettrica che i concessionari sono tenuti a consegnare a titolo gratuito alla provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, può essere destinata a decorrere dal 1° gennaio 1984, alle imprese site nel territorio della provincia che, all'entrata in vigore della presente legge, svolgono processi produttivi ad elevata utilizzazione di energia elettrica.

Art. 3.

Potranno fruire della fornitura di energia elettrica di cui all'art. 1, le aziende appartenenti ai settori dell'industria di produzione e prima trasformazione dei metalli e dell'industria di produzione di prodotti chimici per uso industriale, il cui utilizzo di energia, nel triennio 1979-81 sia risultato non inferiore a 200 milioni di kWh e nelle quali l'incidenza dei consumi di energia per unità di prodotto sia risultata particolarmente elevata rispetto a quella degli altri settori industriali.

Una quota parte, fino ad un limite massimo del 30 per cento, dell'energia elettrica consegnata ai sensi del precedente art. 2, può essere destinata ad imprese che realizzino nuove iniziative capaci di apportare un significativo contributo all'occupazione nell'area interessata. Di tale quota possono beneficiare anche le imprese esistenti operanti in settori merceologici e zone secondo criteri e modalità che verranno determinate dalla giunta provinciale.

Art. 4.

L'energia elettrica viene fornita alle imprese di cui al precedente articolo gratuitamente.

Art. 5.

Per poter beneficiare di quanto previsto all'articolo precedente, le imprese di cui al primo comma dell'art. 3 devono, congiuntamente alla domanda di cui al successivo art. 6, presentare, qualora non abbiano in tal senso già provveduto e nei casi in cui sussistano le condizioni tecniche, un piano di interventi e di investimenti attraverso il quale risulti possibile realizzare risparmi sui consumi energetici, e/o l'introduzione di lavorazioni e produzioni a minor consumo energetico.

Nella convenzione di cui al successivo art. 6 debbono essere determinati i tempi di realizzazione di detto progetto e debbono altresì essere previsti i casi di revoca dei benefici nella ipotesi di mancato adempimento dei relativi obblighi.

Art. 6.

La domanda di ammissione alla fornitura di energia elettrica, da parte delle imprese di cui al primo comma dell'art. 3, corredata della documentazione atta a dimostrare gli elementi indicati al precedente art. 2, deve essere presentata

entro il 30 novembre di ogni anno all'assessorato competente in materia di industria che ne accerta la sussistenza delle condizioni.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede alla ripartizione dell'energia elettrica disponibile fra le aziende che abbiano presentato la domanda di cui al comma precedente.

L'erogazione dell'energia è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione che, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, stabilisca le modalità dell'erogazione stessa, i livelli occupazionali che l'azienda deve impegnarsi a mantenere per il periodo della somministrazione di energia anche con riferimento alla manodopera effettivamente presente nell'azienda, nonché le modalità di accertamento, da parte della giunta provinciale, dell'integrale osservanza della convenzione medesima.

La convenzione può prevedere la fornitura di energia elettrica per uno o più anni.

Qualora nel corso degli accertamenti di cui al terzo comma del presente articolo venissero accertati inadempimenti rispetto alle obbligazioni assunte dall'azienda beneficiaria con la convenzione, la giunta provinciale, previa contestazione degli inadempimenti all'azienda, dispone la cessazione della fornitura di energia elettrica dando comunicazione all'azienda medesima e ai concessionari interessati.

La provincia è autorizzata a stipulare con i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico convenzioni per la disciplina delle modalità tecniche per il conseguimento delle finalità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

L'energia elettrica fornita a termini degli articoli precedenti non potrà essere ceduta dall'azienda beneficiaria a terzi.

Per la prima applicazione della presente legge le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

In relazione alle minori entrate per la mancata monetizzazione dell'energia elettrica non ritirata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, valutate per l'anno 1984 nell'importo di lire 1.900.000.000 è operata una riduzione per pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa inserite nel settore funzionale «strutture economiche», programma «industria», area di intervento «incremento della produzione industriale», nel bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 27.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 8.

Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale 1983-85 di cui all'art. 14 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 7, come modificato con l'art. 9 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 27, le somme di cui al precedente art. 7 sono portate in diminuzione delle entrate previste al titolo III, categoria «proventi speciali» e rispettivamente delle «spese per leggi in programma» nel settore funzionale, programma, area di intervento indicati nello stesso articolo 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 novembre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1983, n. **40.**

Modificazioni alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente: «Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 22 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente «Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia» sono apportate le seguenti modificazioni:

il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Il comitato è composto da cinque funzionari dell'amministrazione provinciale addetti alle attività concernenti l'agricoltura, l'edilizia, l'industria, i lavori pubblici e il turismo, da due funzionari appartenenti all'assessorato competente in materia energetica, nonché da un esperto nel campo delle fonti alternative e del risparmio energetico non appartenente alla amministrazione»;

al terzo comma dell'art. 3 è soppressa la parola «industriale»;

dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 3-*bis* - *Contributi per edifici civili.* — La giunta provinciale è autorizzata a concedere, sulla spesa ritenuta ammissibile, contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento a privati e dell'80 per cento ad enti pubblici per i seguenti interventi:

1) la coibentazione di edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento, anche riferita ad interventi specifici, e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella *A*);

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, sia negli edifici di nuova costruzione, sia negli edifici esistenti, in sostituzione dei generatori attualmente in funzione, secondo le caratteristiche individuate nell'allegata tabella *B*);

3) l'installazione di sistemi di controllo integrati in edifici civili purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100.000 Kcal/h, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

Gli interventi che godono delle agevolazioni di cui alla presente legge, avvengono nel rispetto delle leggi provinciali in materia di urbanistica, di tutela storico-artistica, di tutela paesaggistica e ambientale.

In caso di interventi su parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

Nelle zone individuate ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, la misura dei contributi può essere elevata, secondo le indicazioni recate dal programma di intervento, di cui all'art. 4 della citata legge, rispettivamente dal 30 per cento al 70 per cento e dall'80 per cento al 95 per cento»;

dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 3-*ter* - *Contributi per il settore agricolo.* — Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia in fonti primarie, nella misura del 50 per cento della spesa ammessa.

Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguano per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a quattro chilowattora di energia elettrica.

Per gli interventi realizzati da parte dei soggetti di cui all'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, che operano nelle zone sfavorite ai sensi degli articoli 18 e 19, lettera *d*), della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificato con l'art. 10 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, e da parte delle cooperative di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, la misura del contributo è elevata dal 70 per cento della spesa ammessa.»;

dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 3-*quater* - *Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori artigianale e industriale.* — Al fine di contenere i consumi di energia primaria e favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nei settori artigianale e industriale la giunta provinciale, sulla base del piano di intervento annuale, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento, per interventi volti alla coibentazione e/o alla realizzazione di impianti fissi, sistemi e componenti.

Ai contributi possono essere ammesse le iniziative che conseguono per gli impianti una economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali, sia per gli usi industriali ed artigianali e/o di processo.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi o di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.

Nelle zone individuate ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, la misura del contributo può essere elevata, secondo le indicazioni del programma di interventi di cui all'art. 4 della citata legge, dal 30 per cento al 70 per cento.»;

dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 3-*quinquies* - *Progetti, impianti dimostrativi e studi di fattibilità.* — La giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a persone singole, associazioni ed imprese che realizzino impianti dimostrativi per la utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico specifico, ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di energia.

Il comitato tecnico per il risparmio energetico e per l'impiego delle fonti alternative di energia definisce, sulla base degli elaborati presentati, quali impianti debbano essere ritenuti dimostrativi.

Nel caso di impianti dimostrativi realizzati da enti pubblici la percentuale del contributo è elevata al 100 per cento della spesa ammessa.

Sono altresì ammessi a contributo, nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, gli studi di fattibilità tecnico-economica, le diagnosi energetiche di impianti civili, industriali o misti, di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Tale percentuale è elevata all'80 per cento nel caso di iniziative promosse da enti pubblici.»;

dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 3-*sexies* - *Contributi per l'acquisto dei veicoli a trazione elettrica o mista.* — La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al massimo del 20 per cento, a società concessionarie di servizi di trasporto pubblico e ad aziende municipalizzate per l'acquisto di veicoli ad uso urbano con trazione elettrica e tradizionale, nonchè per l'acquisto di impianti di trazione elettrica a batteria.

Per essere ammessi al contributo, i veicoli devono essere preventivamente omologati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per la concessione del contributo è richiesto che siano adeguatamente illustrati e documentati i provvedimenti relativi alla regolare manutenzione ed al corretto esercizio delle apparecchiature installate.»;

dopo l'art. 3 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 3-*septies* - *Contributi per riattivazione e costruzione di impianti idroelettrici che utilizzano piccole derivazioni di acqua.* — Nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 1, 4, 6, 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 dello statuto e relative norme di attuazione, la giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento delle spese ritenute ammissibili, per iniziative riguardanti:

1) la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) la costruzione di nuovi impianti nonchè il potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti ed alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte agli enti locali, rispettivamente all'ENEL o all'azienda provinciale ai sensi degli articoli 9, 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1977, n. 235, alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Nelle zone individuate ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22, la misura del contributo può essere elevata, secondo le indicazioni del programma di intervento di cui all'art. 4 della citata legge, dal 30 per cento al 70 per cento.»;

all'art. 4 le parole «nel quadro del piano di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «nel quadro del piano di intervento»;

all'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

«Quando l'opera richieda la ricerca di speciali soluzioni, ovvero speciali metodi esecutivi, tali da prevedere l'esecuzione dei lavori con il metodo dell'appalto concorso, in alternativa al progetto esecutivo può essere presentato un progetto guida, corredato di analisi tecnico-economica e di un preventivo di massima della spesa. L'inserimento nella graduatoria di priorità, di cui all'art. 5, avverrà sulla base degli elementi tecnico-economici contenuti nel progetto guida ed assumendo, per la definizione della spesa ammessa a contributo, gli importi indicati nel preventivo di massima.»;

all'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«Qualora l'ammontare della spesa ammessa superi l'importo di L. 100.000.000 l'erogazione del contributo può essere disposta in più soluzioni, in via anticipata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo, previa documentazione comprovante le spese sostenute e dopo l'accertamento del servizio energia della regolare esecuzione di lavori nonché della congruità della spesa stessa.

Salvo autorizzazione della giunta provinciale, da accordarsi in presenza di eventi del tutto particolari ed imprevisti, le strutture fisse, realizzate con i contributi previsti dalla presente legge, non possono essere alienate, cedute o comunque distolte dall'uso e dalla destinazione per cui sono stati concessi i benefici, per almeno dieci anni a decorrere dalla data del collaudo finale; le attrezzature mobili, per almeno cinque anni a decorrere dalla medesima data.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, le relative agevolazioni sono revocate ed i beneficiari devono restituire alla provincia l'ammontare di quelle riscosse ed in qualsiasi modo fruite, maggiorate degli interessi legali. Nel caso di alienazione, cessione o distrazione parziale e purché non siano alterate le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, l'eventuale revoca e/o restituzione sono determinate in proporzione.»;

l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - *Non cumulabilità dei contributi.* — I contributi di cui agli articoli 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies*, 3-*septies* della presente legge sono incompatibili con altre analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, nazionali o internazionali.»;

all'art. 10 le parole «sesto comma» sono sostituite dalle parole «quinto comma».

Art. 5.

Le autorizzazioni di spesa disposte a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985 con l'art. 1 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, con l'art. 1 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6 e con l'art. 1 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, per i fini di cui agli articoli 1 e 3, quarto comma, della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, sono utilizzate anche per i fini di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies* e 3-*septies* della medesima legge provinciale n. 14, introdotti con l'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Il presidente della giunta provinciale è autorizzato a coordinare con proprio decreto, previa deliberazione della giunta provinciale, le disposizioni della presente legge con quelle contenute nella legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente « Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 novembre 1983

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

TABELLA *A*

REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 5 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI

Strutture da coibentare:

L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a × t (m² C° h/Kcal), dove « t » è il salto termico di progetto definito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e « a » è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.

Sottotetti:

a = 0,1

Terrazzi e porticati:

a = 0,04

Pareti d'ambito isolate dall'esterno:

a = 0,04

Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine:

senza limitazione

Pareti d'ambito isolate dall'interno:

a = 0,04

Doppi vetri:

Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal decreto ministeriale 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a 6 m³/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 m³/ora per m² di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.

Tubazione di adduzione dell'acqua calda:

Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).

TABELLA *B*

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:

in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;

nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.

(6539)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100840050) **L. 500**